

# Condizioni generali di vendita Hagé International B.V. (versione 1.0, ultima revisione: 1 Luglio 2015)

### 1. CAMPO DI APPLICAZIONE E MODIFICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI

- 1.1 Le presenti condizioni di vendita si applicano a tutti i preventivi, a tutte le offerte e a tutti i contratti conclusi tra Hagé International B.V., nel prosieguo del testo indicato con "venditore" o "parte venditrice", e le terze persone, nel prosieguo del testo indicate con "acquirente" o "parte acquirente", ferme restando altre e diverse pattuizioni scritte.
- 1.2 Qualora l'applicabilità di una o più clausole contenute nelle presenti condizioni di vendita si riveli in contrasto con qualsiasi disposizione facente parte di un accordo o di un contratto ad esclusione di altre e diverse condizioni generali di vendita stipulato o concluso tra il venditore e l'acquirente, si derogherà dall'applicazione di tale clausola senza che ciò invalidi in alcun modo qualsiasi altra clausola contenuta nelle presenti condizioni di vendita.
- 1.3 Il venditore si riserva il diritto di approvare nuovamente le versioni delle presenti condizioni di vendita in caso di eventuali modifiche o integrazioni delle stesse. Le condizioni eventualmente oggetto di modifica si intenderanno accettate e valide a decorrere dal momento in cui l'acquirente sia stato ragionevolmente messo in condizione di prenderne visione.
- 1.4 È espressamente esclusa l'applicabilità delle condizioni generali del'Acquirente, compresa esplicitamente l'eventuale condizione relativa alla cedibilità e/o alla concessione in pegno di crediti del Venditore nei confronti del'Acquirente contenuta in tali condizioni.

### 2. CONCLUSIONE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO

- 2.1 La vendita ha inizio con la formulazione del preventivo all'acquirente da parte del venditore. Tutti i preventivi eseguiti dal venditore sono da considerarsi senza impegno. L'accettazione di tali preventivi avrà come conseguenza la formazione del contratto solo nel caso in cui il venditore non revochi il preventivo stesso precedentemente o immediatamente dopo l'accettazione dello stesso. L'emissione di offerte e la loro accettazione possono avvenire in forma sia scritta sia orale.
- 2.2 All'acquirente potrà essere fatta pervenire una conferma di ordine in cui sono altresì contenuti la quantità, la qualità, il prezzo (unitario) e la modalità di imballaggio delle cose destinate alla vendita (nel prosieguo del testo indicate con i "prodotti"). Qualora si addivenga alla formazione di un contratto, la conferma di ordine potrà essere messa a disposizione dell'acquirente al momento della consegna dei prodotti o successivamente a essa.
- 2.3 I prezzi menzionati all'interno del contratto s'intendono non comprensivi di eventuali spese. Tali spese possono consistere in costi di invio e di trasporto, in I.V.A. ai sensi delle vigenti leggi nonché in tutti i dazi e le imposizioni previsti dalle autorità governative o pubbliche.
- 2.4 Al venditore non è fatto obbligo di dare esecuzione a un qualsivoglia contratto concluso a un prezzo palesemente originato da errori di scrittura o da refusi di stampa.
- 2.5 Qualora da parte dell'acquirente sussista la volontà di apportare modifiche al contratto, tutte le spese connesse a tale modificazione sono da intendersi a totale carico dell'acquirente stesso.

### 3. LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA

- 3.1 La consegna dei prodotti avverrà presso una delle sedi del venditore, salvo diverse ed espresse pattuizioni intercorse tra il venditore e l'acquirente. La parte acquirente si obbliga a prendere in consegna i prodotti da essa acquistati presso il luogo (o i luoghi) e agli orari convenuti.
- 3.2 Qualora l'acquirente non provveda a prendere in consegna i prodotti alla data in cui tali prodotti gli vengono messi a disposizione, al venditore è fatta facoltà di procedere al magazzinaggio dei prodotti per conto e a rischio dell'acquirente, intendendo con ciò che i costi sostenuti per il magazzinaggio dei prodotti saranno a totale carico dell'acquirente.
- 3.3 Qualora i prodotti vengano posti per l'acquirente in magazzinaggio presso il venditore o presso terzi dal venditore stesso o su incarico di quest'ultimo, la consegna si intenderà avvenuta al momento in cui si sarà proceduto al magazzinaggio dei prodotti.



- 3.4 Qualsiasi ritardo o differimento nella consegna, purché compreso entro limiti ragionevoli, non conferisce all'acquirente alcun diritto di rivendicare né la risoluzione del contratto né la corresponsione di un risarcimento dei danni o di qualsiasi altro tipo di indennizzo.
- 3.5 Il venditore si impegna a fornire i prodotti alla data pattuita. Nel caso in cui una conferma di ordine necessiti di più giorni al fine di essere consegnata, si tenterà di suddividere equamente la consegna scaglionandola in diverse date, fatte salve altre e diverse pattuizioni intercorse.
- 3.6 Qualora non sia possibile la consegna alla data indicata nell'ordine a causa di una situazione di forza maggiore, il Venditore non ne è responsabile. Qualora sia invece possibile la consegna ma solo a condizioni diverse, la consegna potrà aver luogo soltanto qualora il Venditore e l'Acquirente si siano precedentemente accordati per iscritto sulle condizioni modificate.

#### 4. PRODOTTO OGGETTO DELLA FORNITURA

- 4.1 La quantità oggetto della consegna s'intenderà, sia per quanto riguarda il numero delle unità e il peso, sia per quanto concerne tutti i requisiti posti dalle vigenti normative di diritto pubblico e/o privato, essere conforme a quanto contrattualmente stipulato ovverosia statuito, fermo restando il diritto dell'acquirente di produrre prove attestanti la mancata conformità.
- 4.2 Qualora si proceda a una vendita su campione, le qualità e le caratteristiche di composizione del prodotto visionato e controllato per saggio devono risultare, al momento della consegna, analoghe a quelle del campione saggiato, fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente. Nel caso in cui venga eseguita una vendita su campione, si intenderà che l'acquirente abbia visionato effettivamente il campione. Per la valutazione della qualità del prodotto è qualificante la definizione di qualità precedentemente indicata dal venditore. Per quanto ciò si riveli possibile, il campione su cui verte la vendita verrà conservato a cura del venditore fino al momento in cui i prodotti oggetto della vendita sulla base dello stesso siano stati acquistati senza eccezione di difformità.
- 4.3 Il venditore provvede a stabilire la quantità nonché la classe di qualità e di selezione dei prodotti acquistati dall'acquirente. Per la valutazione della qualità del prodotto è qualificante la definizione di qualità precedentemente indicata dal venditore. Tali informazioni verranno annotate sulla fattura commerciale. Fermo restando il diritto di fornire prove contrarie, la fissazione dei criteri da parte del Venditore sarà da considerarsi vincolante per le parti. All'acquirente verrà elargita copia della fattura ossia una copia stampata delle informazioni in oggetto mutuata dal sistema informatizzato.

### 5. CONSEGNA IN IMBALLAGGI EUROPOOLSYSTEM (imballaggi EPS)

- 5.1 Qualora i prodotti vengano consegnati all'acquirente corredati da imballaggio EPS, al contratto si applicheranno le disposizioni del presente articolo indicate qui di seguito, fatte salve altre e diverse pattuizioni intercorse fra le parti.
- 5.2 La consegna degli imballaggi EPS all'acquirente prevede la messa in conto di un deposito cauzionale. Il venditore non fornisce alcuna garanzia in ordine alla fornitura dell'imballaggio EPS ordinato.
- 5.3 L'imballaggio EPS permane proprietà inalienabile del venditore ossia della terza persona da cui il venditore ha avuto a disposizione l'imballaggio EPS. All'acquirente non è fatta facoltà di concedere in utilizzo a terze persone gli imballaggi EPS vuoti messigli a disposizione dal venditore: egli è tenuto a utilizzare tali imballaggi esclusivamente per l'acquisto, la movimentazione e il trasporto dei prodotti acquistati presso il Venditore.
- 5.4 Durante le operazioni di fissaggio degli imballaggi EPS tramite corde su veicoli aperti, l'acquirente è tenuto a utilizzare dei profili angolari in legno o altri materiali di protezione. Al venditore è fatta facoltà di declinare la consegna di prodotti contenuti in imballaggi EPS, qualora durante le operazioni di carico su un veicolo aperto l'acquirente non faccia utilizzo di profili angolari in legno o di altri materiali di protezione. Non è consentito l'utilizzo di carrelli elevatori a pinze per le operazioni di movimentazione dei prodotti contenuti all'interno di imballaggi EPS.
- 5.5 All'acquirente è fatto obbligo di accordare e di permettere al venditore o al proprietario di ispezionare l'utilizzo degli imballaggi EPS utilizzati.
- Qualora l'acquirente restituisca un imballaggio EPS che risulti visibilmente e chiaramente sporco oppure dal quale non siano stati asportati eventuali residui di carta, di verdura e/o di altri tipi di rifiuti, è fatta facoltà al venditore di rifiutare la riconsegna dell'imballaggio o di imputare all'acquirente le spese di pulizia dello stesso.



Il rischio di distruzione, di danneggiamento, di insudiciamento o di eventuale ulteriore inutilizzazione dell'imballaggio EPS consegnato all'acquirente si intende a totale carico di quest'ultimo. In tal caso, il venditore non sarà tenuto alla restituzione del deposito cauzionale corrisposto per l'imballaggio EPS.

5.7 Per gli imballaggi EPS che il venditore consegna all'acquirente è necessario il versamento di un deposito di garanzia sotto forma di cauzione. L'entità degli importi cauzionali verrà stabilita in via vincolante a cura del venditore, il quale si farà carico di informarne l'acquirente in modo separato. Il deposito cauzionale diviene esigibile e pagabile all'atto dell'accettazione dell'imballaggio EPS. Qualora l'imballaggio EPS venga restituito pulito, vuoto e in ottimo stato, all'acquirente verrà rimborsato l'importo versato a titolo cauzionale.

# 6. FORNITURA DI PRODOTTI IN ALTRI TIPI DI IMBALLAGGI E/O CONFEZIONI AL MINUTO

- 6.1 Qualora i prodotti vengano consegnati all'acquirente contenuti in altri imballaggi e/o in confezioni destinate alla vendita al minuto diversi dagli imballaggi EPS, al contratto si applicheranno le disposizioni del presente articolo indicate qui di seguito.
- 6.2 Gli imballaggi e/o le confezioni al minuto ottenute tramite il venditore sulle quali è stato calcolato un deposito cauzionale, verranno accettati in resa al prezzo commerciale corrente al momento della restituzione degli stessi, eventualmente maggiorato di uno specifico rimborso fisso ai sensi delle pattuizioni e/o delle prescrizioni vigenti a riguardo. Gli imballaggi a rendere dovranno essere restituiti puliti, vuoti e in ottimo stato, in modo da poter essere riutilizzati per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli freschi.
- 6.3 Qualora un certo tipo di imballaggio o di confezione al minuto non sia disponibile, al venditore è fatta facoltà, di concerto con l'acquirente, di eseguire la fornitura dei prodotti in un diverso tipo di imballaggio o di confezione al minuto. Le eventuali maggiorazioni o diminuzioni dei costi verranno conguagliati dal venditore sull'importo da fatturare.
- 6.4 Qualora la restituzione degli imballaggi avvenga mediante mezzi di trasporto propri del venditore, gli imballaggi dovranno essere resi disponibili al trasporto suddivisi per tipo.
- 6.5 Gli imballaggi non ottenuti tramite il venditore verranno accettati in restituzione solo nella misura in cui tali imballaggi siano adottati per la confezione dei prodotti facenti parte dell'assortimento del venditore.

### 7. RECLAMI E RISERVA DI PROPRIETÀ

- 7.1 L'acquirente è tenuto a ispezionare i prodotti, gli imballaggi e le confezioni destinate alla vendita al minuto immediatamente dopo la loro presa in consegna. Fatte salve pattuizioni o comunicazioni altre e diverse intercorse tra le parti, gli eventuali vizi e/o danni attinenti ai prodotti, agli imballaggi o alle confezioni constatati al momento dell'ispezione dovranno essere annotati dall'acquirente sulla bolla di consegna; in caso di mancata osservanza di questa disposizione, l'acquirente non potrà far valere alcun reclamo o contestazione riguardante la presenza di eventuali vizi e/o danni alla merce.
- 7.2 L'acquirente è tenuto a comunicare al venditore, in forma scritta e immediatamente dopo la loro constatazione, i vizi non rilevabili al momento dell'ispezione di cui all'articolo precedente. La presenza di tali vizi dovrà in ogni caso essere comunicata entro le 24 (ventiquattro) ore successive al momento in cui i prodotti saranno stati (o si intenderanno essere stati) resi disponibili all'acquirente. Le inadeguatezze vanno segnalate tramite l'interlocutore commerciale dell'Acquirente. In mancanza di tempestiva segnalazione scritta, l'Acquirente non potrà appellarsi alle inadeguatezze.
- 7.3 Qualora sia stata fatta segnalazione dall'Acquirente ai sensi dell'articolo 7.2 ed i prodotti forniti siano stati ritirati dall'Acquirente, l'Acquirente è tenuto a rispedire i Prodotti entro 36 ore dopo la messa a disposizione dei Prodotti all'Acquirente da parte del Venditore, le cui spese per la rispedizione saranno a carico dell'Acquirente. Qualora sia stata fatta segnalazione dall'Acquirente ai sensi dell'articolo 7.2 e i Prodotti siano stati consegnati dal Venditore presso l'Acquirente, il Venditore è responsabile della rispedizione e l'Acquirente presterà la propria collaborazione. Nel caso in cui i Prodotti siano stati rispediti ingiustamente, le spese sostenute per la rispedizione saranno a carico dell'Acquirente e il Venditore sarà autorizzato ad addebitare tali spese all'Acquirente.



- 7.4 Nel caso in cui i Prodotti siano stati rispediti ingiustamente dall'Acquirente, tutte le spese sostenute a riguardo, fra cui comprese le spese di (ri)collaudo, KCB [Ufficio Controllo Qualità] e movimentazione, saranno a carico dell'Acquirente.
- 7.5 Senza il previo e necessario consenso del venditore non è consentito alcun rifiuto dell'accettazione dei prodotti da parte dell'acquirente. In caso contrario, i prodotti s'intenderanno essere accettati. A decorrere dal momento in cui i prodotti sono (o s'intendono essere) resi disponibili all'acquirente, tutti i rischi a essi attinenti vengono trasferiti all'acquirente.
- 7.6 Tutti i prodotti oggetto delle forniture sono soggetti a una clausola di riserva di proprietà prolungata ed estesa. La proprietà dei prodotti rimarrà riservata al venditore fino alla completa e integrale liquidazione delle spettanze dovute, a guarentigia di tutte le rivendicazioni che attengono al venditore stesso in dipendenza dei rapporti commerciali attuali e futuri da questi intrattenuti con l'acquirente. La sussistenza di eventuali conseguenze ai sensi delle normative in materia di beni derivante dalla presente clausola di riserva di proprietà prolungata ed estesa sono governate dal diritto del paese di destinazione della merce.
- 7.7 Qualora i prodotti venduti e forniti dal venditore ricadano all'interno dell'ambito giuridico regolato dal diritto tedesco, si applicheranno le disposizioni riportate qui di seguito:
  - a. Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen.
  - b. Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns.
  - c. Bei einer Verarbeitung unserer Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen Lieferanten unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers Miteigentum an der neuen Sache, wobei unser Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren entspricht.
  - d. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab.
  - e. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten.
  - f. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an uns ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretene Forderungen selbst einziehen.
  - g. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen.
  - h. Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung.

### 8. PAGAMENTO, TERMINI DI PAGAMENTO E LIMITI DI CREDITO

- 8.1 L'Acquirente è tenuto a pagare il prezzo di vendita entro il termine di pagamento di sette giorni dalla datazione della fattura, a meno che non sia convenuto o sia indicato nella fattura un termine di pagamento diverso.
- 8.2 Eventuali reclami e/o lamentele non sortiranno alcun effetto differtivo sull'osservanza del termine di pagamento.
- 8.3 Per i pagamenti l'Acquirente concede un incasso commerciale europeo SEPA, salvo diverso accordo.
- 8.4 Eventuali inesattezze nella fattura vanno segnalate per iscritto dall'Acquirente entro sette giorni dalla datazione della fattura presso l'ufficio responsabile del registro dei debitori.
- 8.5 Tutte le spese connesse alle operazioni di pagamento si intendono interamente a carico dell'acquirente anche qualora un istituto bancario imputi tali spese al venditore e e attengano altresì a pagamenti internazionali.



- 8.6 Alla scadenza del termine di pagamento l'acquirente sarà considerato inadempiente di diritto senza che si renda necessaria l'ulteriore costituzione in mora. In tal caso, l'acquirente sarà tenuto alla corresponsione di un interesse pari all'1% (uno per cento) mensile sulla quota capitale impagata. Qualora il venditore sia costretto ad adottare misure estragiudiziali per il recupero dei crediti inevasi, all'acquirente sarà fatto obbligo di corrispondere all'uopo una somma pari al 15% (quindici per cento) calcolata sul totale dell'importo impagato.
- 8.7 Qualsiasi pagamento eseguito da parte dell'acquirente si intenderà comprensivo anche dell'eventuale saggio di interesse e delle spese aggiuntive da computarsi in capo alla quota capitale dovuta dalla maggiore scadenza.
- 8.8 L'Acquirente non è autorizzato a compensare quanto da egli dovuto al Venditore con quanto il Venditore debba all'Acquirente. In particolare l'Acquirente non è autorizzato a compensare crediti del Venditore nei confronti dell'Acquirente con crediti dell'Acquirente nei confronti del Venditore sulla base di inadeguatezze intese agli articoli 7.1 e 7.2. Qualora l'Acquirente non si attenga al disposto nel presente articolo, il Venditore è autorizzato ad addebitare EUR 25,- per spese amministrative all'Acquirente per ciascuna fattura del Venditore compensata senza consultare il Venditore e/o compensata ingiustamente, fermo restando gli ulteriori accordi che il Venditore potrà far valere nei confronti dell'Acquirente in forza della legge, il contratto o queste condizioni di vendita.
- 8.9 Il venditore ha facoltà di concedere un limite di credito all'acquirente. Tale limite di credito sarà accordabile in qualsivoglia momento per un importo pari alla somma totale massima di tutti i crediti inevasi.
- 8.10 Al venditore è fatta facoltà di richiedere all'acquirente anticipi sui pagamenti nel caso e nella misura in cui l'acquirente non abbia ancora concluso transazioni commerciali con il venditore oppure qualora la condotta di pagamento tenuta dall'acquirente nei confronti del venditore e/o l'entità delle transazioni e/o particolari circostanze lo esigano, tutto quanto testé descritto a insindacabile giudizio del venditore.
- 8.11 Îl venditore è autorizzato, in qualsiasi momento e propria discrezione, a richiedere all'acquirente sufficienti garanzie reali o personali in ordine all'adempimento delle obbligazioni da questi contratte, indipendentemente dal fatto che tali obbligazioni siano o meno esigibili. In tal caso, l'acquirente dovrà fornire tali garanzie antro il più breve tempo possibile.
- 8.12 L'acquirente sarà ritenuto inadempiente qualora:
  - a. i pagamenti (o gli anticipi sui pagamenti richiesti) non siano avvenuti in modo tempestivo o non siano state fornite sufficienti garanzie, oppure
  - b. sia stato superato il limite di credito eventualmente accordato, oppure
  - c. l'acquirente non ottemperi, integralmente o in altro senso, alle obbligazioni derivantigli dal presente contratto.
- 8.13 Qualora l'acquirente non adempia agli obblighi derivatigli, al venditore è fatta facoltà di differire l'adempimento di qualsiasi obbligazione da questi contratta nei confronti dell'acquirente, con la contestuale richiesta da parte del venditore stesso di soddisfazione di tutti i diritti eventualmente non esigibili.

# 9. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

- 9.1 L'acquirente è civilmente responsabile per tutti i danni, di qualsiasi natura essi siano, arrecati da egli stesso, dai suoi dipendenti o da terze persone da lui incaricate, a persone e/o a cose che si trovino all'interno delle proprietà commerciali del venditore, a prescindere dal fatto che tali danni avessero o meno carattere di prevedibilità.
- 9.2 Il venditore, i suoi dipendenti e/o le terze persone da questi incaricate, non sono da intendersi civilmente responsabili nei confronti dell'acquirente, dei suoi dipendenti e/o delle terze persone da questi incaricate, in ordine ai danni, di qualsiasi natura essi siano, arrecati all'acquirente, ai suoi dipendenti e/o alle delle terze persone da questi incaricate, compresi (in via non esclusiva) i danni alla persona, i danni alle cose, i danni al raccolto, i danni derivanti dall'avvenuta o dalla mancata commercializzazione o distruzione dei prodotti nonché i danni arrecati durante le operazioni di trasporto, di carico e scarico e di confezionamento, ciò indipendentemente dal fatto che l'obbligo di risarcimento del danno del venditore sia stato indicato dall'acquirente come originato da difetti nell'adempimento delle obbligazioni imputabili al venditore, da atti illeciti o da azioni di arricchimento indebito da parte del venditore oppure da qualsivoglia altra causa.



- 9.3 Qualora il venditore, nonostante l'esclusione di ogni responsabilità, sia tenuto alla corresponsione di un risarcimento dei danni, di qualsiasi natura essi siano, all'acquirente, ai suoi dipendenti e/o alle terze persone da questi incaricate, l'obbligo di tale risarcimento non potrà mai superare la somma di EUR 10.000,-- (Euro diecimila), ossia l'importo previsto dalla polizza di assicurazione del venditore per il danno in questione.
- 9.4 L'acquirente solleva il venditore, i di questi dipendenti e/o le terze persone da questi incaricate da qualsiasi rivendicazione indicata all'articolo 9.2 che possa essere avanzata dai suoi dipendenti e/o dalle terze persone da egli incaricate.
- 9.5 L'acquirente solleva il venditore, i di questi dipendenti e/o le terze persone da questi incaricate, da qualsiasi rivendicazione (anche in ordine a eventuali eventi dannosi) avanzate da parte di terzi, che derivino dalla connessione, a qualsiasi titolo, alla vendita o alla fornitura dei prodotti da parte del venditore all'acquirente, comprese le rivendicazioni che traggono origine dai diritti di proprietà intellettuale (o dalla loro violazione), quali per es. le privative per ritrovati vegetali, nonché dalle responsabilità discendenti da qualsivoglia vizio attinente ai prodotti forniti.
- 9.6 Il venditore non è da ritenersi responsabile dei danni, inclusi i danni aziendali occorsi all'acquirente e/o a terze persone, derivanti dalla mancata o intempestiva disponibilità dei prodotti, di un determinato tipo di imballaggio o di confezione destinata alla vendita al minuto, ferma restando la responsabilità del venditore in caso di dolo o di grave negligenza. Nei rapporti con terzi l'acquirente sarà tenuto ad accollarsi qualsiasi responsabilità da ciò occorrente e a manlevare il venditore da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi in ordine ai danni (o alle causa di danno) summenzionati.

# 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 10.1 Il venditore e l'acquirente hanno facoltà di risolvere con effetto immediato uno o più contratti in essere fra le parti qualora:
  - a. la controparte abbia fornito informazioni errate o incomplete con lo scopo di ottenerne vantaggio;
  - b. la controparte venga dichiarata in stato di fallimento, le sia stato concesso il provvedimento relativo all'amministrazione controllata oppure sia stato presentato un ricorso a ciò finalizzato;
  - c. la controparte deliberi la cessazione o il trasferimento in toto o in parte della propria impresa (diversamente da quanto stabilito in ordine a fusioni o a scissioni legali).
- 10.2 L'eventuale risoluzione del contratto in base a uno dei motivi menzionati all'articolo precedente, non deriva alla controparte alcun diritto di esigere un qualsivoglia risarcimento dei danni.

## 11. DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1 Senza il previo e necessario consenso in forma scritta da parte del venditore, all'acquirente non è fatta facoltà di trasferire a terze persone in toto o in parte i diritti o le obbligazioni derivantigli da questo o da altri contratti conclusi con il venditore.
- 11.2 Tutte le controversie tra il venditore e l'acquirente sorte in ordine a qualsivoglia contratto tra di essi stipulato o in qualche modo a esso attinenti, ivi comprese le controversie che necessitino di una composizione urgente, verranno sottoposte in via esclusiva all'esame del foro competente de L'Aja (Paesi Bassi), ferma restando la facoltà del venditore di dichiarare eventualmente competente il foro della località in cui si trova il domicilio dell'acquirente.
- 11.3 Le presenti condizioni di vendita e tutti gli altri contratti stipulati tra le parti sono regolati esclusivamente dal diritto olandese. Nella misura in cui tali trattati o convenzioni lo ammettano, è esclusa l'applicazione delle clausole previste dalla Convenzione di Vienna o da qualsiasi altra convenzione internazionale avente a oggetto la vendita di cose mobili.

This document was created with Win2PDF available at <a href="http://www.win2pdf.com">http://www.win2pdf.com</a>. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.